

Consiglio Regionale della Puglia
5^A Commissione Consiliare Permanente
(Assetto e utilizzazione del territorio)

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICA ART. 2 DELLA L.R. 23 DICEMBRE 1986, N. 40 PER IL RILASCIO
DEL PARERE PREVISTO DALL'ART. 32 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1985, N. 47".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 27.09.91. Parere favorevole.

Relatore: Alberto TEDESCO.

- Relazione.
- Testo d.d.l.

Ottobre, 1991.

DISEGNO DI LEGGE

"Modifica art. 2 della L.R. 23 dicembre 1986, n. 40 per il rilascio del parere previsto dall'art. 32 della Legge 25 febbraio 1985, n. 47".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria per le opere abusive realizzate in zone soggette a vincolo paesaggistico è subordinato, ai sensi dell'art. 32 della legge 25 febbraio 1985 n. 47, al preventivo parere dell'autorità regionale, appositamente delegata dal D.P.R. n. 617/77 alla tutela del vincolo.

L'abnorme sviluppo dell'abusivismo edilizio nella nostra regione, con particolare riguardo alle zone di talune province sottoposte a vincolo paesaggistico, ha determinato una giacenza di richieste di parere presso il competente Assessorato all'Urbanistica tale da provocare intralcio agli uffici e ritardi insopprimibili nell'esame delle relative pratiche.


Peraltro, ad eccezione di talune tipologie di abuso meritevoli di specifici approfondimenti da parte dell'organo tecnico regionale, appare molto più efficace in termini di conoscenza e di celerità l'esercizio della funzione esercitato dall'autorità comunale, il Sindaco, confortata dal parere della Commissione edilizia.

Per le considerazioni che precedono, ulteriormente avvalorate da ripetute sollecitazioni delle Amministrazioni comunali,

la Regione intende delegare la suddetta competenza al Sindaco del Comune nel cui territorio risulta realizzata l'opera abusiva, ad eccezione delle tipologie di pareri previsti dall'art. 2 della presente legge.

La 5° Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Bari, ottobre 1991.

Alberto Tedesco


Bari, 24.10.1991

PARERE 5° COMMISSIONE CONSILIARE

N. 46/V
 del Reg.

DISEGNO DI LEGGE

"Modifica art. 2 della L.R. 23 dicembre 1986, n. 40 per il rilascio del parere previsto dall'art. 32 della Legge 25 febbraio 1985, n. 47".

Seduta del 27.09.1991.

Presenti: Tedesco (Presidente), Di Giuseppe, Pizzicoli, Tatarella,
 Bruno, Carrozzo, Fusillo

p. la Giunta: Di Gioia.

Funzionari: Parisi.

Segretario: Mona.

Verbalizzante: Angelini.

LA 5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- Preso in esame il disegno di legge con cui la Giunta regionale delega i Sindaci dei Comuni ad esprimere il parere prescritto dalla legge n. 47/85 per il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere abusive realizzate in zone soggette a vincolo paesaggistico, previo parere della Commissione edilizia comunale;
 - ascoltata la relazione dell'Assessore al ramo dott. ing. Pasquale Di Gioia;
 - condivise le finalità del d.d.l. proposto;
 - udite le dichiarazioni di voto;
- esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della legge;

designa relatore il presidente Tedesco.

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE: Tedesco, Bruno, Di Giuseppe, Carrozzo, Pizzicoli, Tatarella.

CONTRARIO: N.N.

ASTENUTO: N.N.

Il Segretario
 (Ing. Giovanni Mona)
Giovanni Mona

Il Presidente
 (Dott. Alberto Tedesco)
Alberto Tedesco

A modifica dell'art.2 della l.r. 23 Dicembre 1986 n.40, il parere prescritto dall'art.32 della legge 28 Febbraio 1985 n.47, modificato dall'art.12 del D.L. 12 Gennaio 1988 n.2 convertito nella legge 13 Marzo 1988 n.68, per il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere abusive realizzate in zone soggette a vincolo paesaggistico, salvo che per le opere elencate nel successivo articolo, é delegato al Sindaco del Comune nel quale risulta realizzata l'opera abusiva e viene espresso previo parere della Commissione Edilizia Comunale.

Resta nelle competenze del Presidente della G.R., così come previsto dall'art.2 della L.R. 23 febbraio 1986 n.40 il parere relativo alle seguenti opere abusive:

- opere realizzate nei centri storici;
- opere realizzate nelle aree comprese in una fascia della profondità di 300 mt. dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare o dal confine della battigia dei laghi, tipizzate a zona agricola nei vigenti strumenti urbanistici o senza alcuna destinazione nonché ricadenti in aree diversamente tipizzate e che presentino una altezza o numero di piani fuori terra superiore a quello previsto dallo stesso strumento urbanistico;
- opere realizzate in aree coperte da boschi o macchia mediterranea ancorché percorse o danneggiate dal fuoco nonché nelle zone umide di cui all'elenco di cui al D.P.R. 13 Marzo 1976 n.448;
- opere per le quali risulta adottato provvedimento amministrativo di demolizione o di sanzione amministrativa da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali o della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
PRESIDENTE
V. P. P. 1